



COMUNE DI USINI

Città Metropolitana di Sassari

Settore Servizi Socio-Culturali

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 079/3817000 - 0793817019

E- Mail comunediisini@cert.legalfmail.it

Legge n. 431/1998- art. 11 Contributi a sostegno delle abitazioni in locazione ANNO 2026

BANDO DI CONCORSO

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 11 della legge 09 dicembre 1998, della Deliberazione della G.R n. 36/36 del 09 luglio 2025, della Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 2222 Prot. 35034 del 21 luglio 2026 e del proprio atto n.254 del 06 agosto 2026

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi a sostegno delle abitazioni in locazione per l'anno 2026.

ART. 1- DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno a cui si riferisce il Bando;

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al Bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente Bando.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 09 dicembre 1998 n. 431, i comuni possono, con delibera della propria Giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

ARTICOLO 2- REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'accesso ai contributi oggetto del presente Bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere titolare di contratto di locazione di cui al precedente art. 1;
- Avere una situazione reddituale risultante dalla certificazione ISEE per l'anno in corso, di importo non superiore a quello sottoindicato.

Il dato reddituale ISEE determinerà la fascia di contributo come di seguito esplicitato:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € **15.908,10 (€ 611,85 * 13 * 2)** per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare

uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La determinazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 2. L'importo spettante potrà subire variazioni in diminuzione a seconda dell'entità del finanziamento regionale.

L'ammontare del contributo, per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

FASCIA - A L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA - B L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00;

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata al netto degli oneri accessori.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A) del nucleo familiare = € 10.000,00:

- Canone effettivo: € 3.600,00
- Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% € 1.400,00
- Ammontare massimo del contributo = canone effettivo - canone sopportabile:
€ 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Il contributo non può comunque superare il tetto massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di accesso al contributo oggetto del presente bando dovrà essere presentata, esclusivamente on line accedendo al sito istituzionale del Comune di Usini sez. servizi- istanze on line e cercare la modulistica.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Contratto di locazione regolarmente registrato all'agenzia delle entrate;
- Ricevuta del rinnovo annuale del contratto, qualora in sede di stipula non sia stata scelta l'opzione della cedolare secca;
- Certificazione Isee in corso di validità riferita al nucleo familiare;
- Ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione per tutto l'anno in corso;
- Eventuale documentazione attestante particolari situazioni di disagio sociale di cui all'art. 3 del presente Bando.

ARTICOLO 5 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della Legge 431/1998.

ART. 6 ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono esclusi dal contributo

- I titolari dei contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie A1, A8 e A9,
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al Bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART.7 TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze dovranno essere presentate **dal 6 agosto al 30 ottobre 2026**.

Il termine di presentazione ha carattere **perentorio**; conseguentemente, non saranno ammesse le istanze presentate oltre il termine di scadenza fissato al **30 ottobre 2026**.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Maria Francesca Vacca, disponibile negli orari di apertura al pubblico ai seguenti contatti:

Telefono: 079/3817005 Mail: servizisociali@comunediusini.it - comunediusini@cert.legalmail.it

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio online del Comune di Usini;
- sul sito istituzionale del Comune di Usini- www.comune.usini.ss.it

Sarà inoltre data adeguata diffusione dell'Avviso attraverso i canali di comunicazione istituzionali, telematici e social dell'Ente.

Usini, 06/08/2026

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Francesca Contini